

LEGGE DI STABILITA' 2016

L.208/2015

ASSEGNAZIONE, TRASFORMAZIONE E CESSIONE AGEVOLATA DI BENI AI SOCI

ART. 1 commi 115 e sgg LEGGE STABILITA' 2016

SOGGETTI INTERESSATI

le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice, le società a responsabilità limitata e quelle per azioni, oltre alle società' in accomandita per azioni.

Non citate le società cooperative, non citate le società di fatto (comprese nell'ambito soggettivo dalla Circ. 112/99, ma ambito oggettivo ?)

Comprese le società in liquidazione (circ. 188/1998, risposta 1)

SOGGETTI PASSIVI INTERESSATI

Soci (persone fisiche o giuridiche) che siano tali al 30 settembre 2015)

Casi particolari:

- 1) In caso di operazioni straordinarie neutrali lo status di socio al 30 settembre 2015 va verificato sulla dante causa (circ. 112/99, par. 2.3)**
- 2) Non necessario che al momento dell'assegnazione i soci siano gli stessi (e con le stesse aliquote) presenti al 30.9.2015 ma non devono sussistere soci nuovi, eccezion fatta per gli eredi**
- 3) In caso di partecipazione con usufrutto lo status di socio agevolato è in capo al nudo proprietario**
- 4) Possibile esistenza di socio società fiduciaria**

AMBITO OGGETTIVO

IMMOBILI DIVERSI DA QUELLI STRUMENTALI PER DESTINAZIONE :

- 1) immobili patrimonio (compresi quelli delle immobiliari di gestione che sono oggetto e non strumento dell'attività)
- 2) Immobili strumentali per natura locati o comunque non utilizzati direttamente
- 3) Immobili merce
- 4) Non sono assegnabili i singoli diritti ancorché reali

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI

(autoveicoli non strumentali nell'accezione di beni senza i quali l'attività d'impresa non potrebbe essere eseguita)

Atto di assegnazione

- 1) Entro il 30 settembre 2016 (l'atto non la semplice delibera)**
- 2) In caso di riduzione del capitale sociale occorre programmare l'atto in modo che considerata la tempistica dei 90 giorni per le opposizioni dei creditori**
- 3) L'atto deve rispettare la par condicio dei soci, ma non è necessario assegnare a tutti beni agevolati > conguagli**
- 4) Se l'atto non rispetta la par condicio esso comporta la modificazione delle quote, operazione possibile secondo Notariato Triveneto (I.G.24)**
- 5) Il rispetto della par condicio non sussiste se l'assegnazione avviene tramite recesso**

Determinazione base imponibile imposta sostitutiva

Differenza tra valore normale e valore fiscalmente riconosciuto

Per gli immobili possibile valore catastale



Il valore non può essere inferiore al minore tra «normale» e «catastale» e può anche essere un dato intermedio tra i due



Se la base imponibile è negativa l'operazione è cmq possibile secondo circ. 40/2002 (diversa conclusione circ. 112/99)

Determinazione base imponibile imposta sostitutiva

Differenza tra valore normale e valore fiscalmente riconosciuto

Costo fiscalmente riconosciuto è determinato in base ad art. 109 Tuir



Attenzione agli immobili rivalutati, per i quali nei periodi 2009/2012 le quote di ammortamento non sono state dedotte, quindi il costo fiscalmente riconosciuto sarà superiore al dato di bilancio

IMPOSTA SOSTITUTIVA

8% MISURA ORDINARIA

10,5% MISURA PER SOCIETA' DI COMODO (che tali siano in almeno due anni su 2013/2015)

- che tali siano in almeno due anni su 2013/2015**
- Irrilevante se lo status di comodo deriva da non operatività o perdita sistemica**

13% nel caso in cui l'operazione determini la restituzione ai soci di riserve in sospensione d'imposta (non spetta il credito per l'imposta da rivalutazione)

Effetti per il socio

c. 118 : Non si applica l'art. 47 comma 1 , ultimo periodo, e commi da 5 a 8 > significato sulla base delle precedenti interpretazioni (circ. 40/E/2002)



Se distribuite riserve da capitale il costo della partecipazione è ridotto del valore normale del bene assegnato ma prima incrementato dell'importo su cui la società ha versato imposta sostitutiva

Se distribuite riserve di utile solo l'eccedenza tra riserva attribuita ed imponibile su cui la società ha versato imposta sostitutiva rileva come utile in capo al socio, ed il costo della partecipazione non dovrebbe essere modificato

Effetti per il bene

L'assegnatario riceve il bene (immobile) al valore riconosciuto in capo alla società assegnante sul quale è stata versata imposta sostitutiva

e.....

La detenzione decorre dall'atto di assegnazione (quindi se persona fisica occorre attendere un quinquennio per trasferire il bene senza tassazione diretta)

IMPOSTE INDIRETTE

IVA APPLICABILE ORDINARIAMENTE, quindi tranne nel caso di immobile costruito ed ultimato nel quinquennio precedente, Iva solo su opzione

E quindi ..

In caso di esenzione (art. 10, punto 8 bis e 8 ter del DPR 633/72) imposta di registro ridotta alla metà e ipocatastali sempre in misura fissa

TRASFORMAZIONE AGEVOLATA

Stesso ambito soggettivo, ma occorre che l'oggetto sociale esclusivo o principale sia la gestione degli immobili diversi da quelli strumentali per destinazione

**E l'atto di
trasformazione
avvenga ..**

- 1) Entro il 30 settembre 2016**
- 2) A favore dei soci che avevano tale status il 30 settembre 2015 (stesse regole , stesse deroghe dell'assegnazione)**

TRASFORMAZIONE AGEVOLATA E DIFFERENZE CON ASSEGNAZIONE

- **Non essendovi trasferimento non vi è imposta d'atto, se non nel caso di immobili costruiti da non più di 5 anni (IVA), ovvero imposte fisse**
- **L'immobile eredita il periodo di detenzione dalla società**

CESSIONE AGEVOLATA ANALOGIE E DIFFERENZE CON ASSEGNAZIONE

- Non si modifica il patrimonio netto quindi non vi è il problema se vi sono riserve sufficienti per eseguire l'operazione senza toccare il capitale sociale

- Il differenziale va imputato a conto economico



Plusvalenza > variazione
diminutiva

Minusvalenza > deducibile

CESSIONE AGEVOLATA ANALOGIE E DIFFERENZE CON ASSEGNAZIONE

- **Operazione che permette di non rispettare la par condicio tra i soci**

- **Non si pongono problemi di utilizzo delle riserve in sospensione**

- **Il credito verso il socio potrebbe essere compensato con il debito per finanziamenti**

CESSIONE AGEVOLATA ANALOGIE E DIFFERENZE CON ASSEGNAZIONE

- **Bene immobile viene trasferito al corrispettivo pagato purché esso non sia inferiore rispetto al valore normale/catastale**

- **Il computo del periodo di detenzione parte dal trasferimento : non si eredita la precedente detenzione**


- **Le imposte indirette vengono ridotte al 50% (registro) ed in misura fissa le ipocatastali, mentre se si applica Iva in presenza di immobili strumentali ed acquirente soggetto Iva scatta il meccanismo del reverse charge**

Estromissione agevolata immobili imprenditore individuale

Legge stabilità 2016, art. 1 comma 121

Estromissione – CARATTERISTICHE DELL'IMMOBILE

STRUMENTALE PER NATURA	STRUMENTALE PER DESTINAZIONE
Anche se concesso in locazione	Anche se categoria catastale abitativa



Estromissione: Imposta sostitutiva e Unico

Sostitutiva: 8%

1° rata (60%): 30/11/2016

2° rata: (40%) 16/06/2017

No interessi

Unico 2017 ? – presumibilmente quadro RQ

**Compilo quadro in Unico e non
pago: estromissione valida e ruolo
su imposta e sanzioni**

Risoluzione n.
228/E/2009

**Verso tutto il dovuto e dimentico
quadro in Unico: intero Unico
entro anno successivo**

Estromissione: gestione Iva

Ipotesi in cui estromissione
non è soggetta ad Iva

- immobile acquistato da un privato o di provenienza dal patrimonio personale dell'imprenditore;
- immobile acquisito prima della entrata in vigore dell'IVA (1° gennaio 1973);
- immobile per il quale l'IVA non è stata detratta all'atto del relativo acquisto.



A prescindere dal trattamento Iva
L'estromissione non sconta mai registro e ipocatastali

La nuova disciplina dei
contribuenti di minime
dimensioni

Art. 1, comma 111, L. S. 2016

Superminimi con inizio attività 2015: nel 2016 ?

- A livello strettamente letterale si potrebbe ipotizzare che dal 2016 non possono più applica il regime agevolato, ma la previsione di copertura finanziaria fino al 2020 dimostra la volontà contraria del legislatore (diritto di prosecuzione confermato da Telefisco 2016)

Forfettari e Stabilità 2016


- Incremento tetti soglia (professionisti passano a € 30.000)
- Viene rimossa la regola di necessario superamento del reddito lav autonomo rispetto a quello lavoro dip.
- Nuova regola di inapplicabilità per redditi da lav dipendente e assimilati sup. a € 30.000 (eccezione per i rapporti di lavoro cessati)
- Per le nuove iniziative produttive sostitutiva al 5% per 5 anni (non previsto tetto del 35° anno di età)
- Decontribuzione facoltativa con sconto del 35 della contributi (ma per chi lo scorso anno ha fatto opzione per reddito come base imponibile senza minimale ??)

LIMITE DI RICAVI - COMPENSI


LIMITI RICAVI		
Attività	Codice attività ATECO	Limite ricavi compensi
Industrie alimentari e delle bevande	(10 – 11)	(35.000) 45000
Commercio all'ingrosso e al dettaglio	45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9	(40.000) 50000
Commercio ambulante e di prodotti alimentari e bevande	47.81	(30.000)40.000
Commercio ambulante di altri prodotti	47.82 – 47.89	(20.000) 30000
Costruzioni e attività immobiliari	(41 – 42 – 43) – (68)	(15.000) 25000
Intermediari del commercio	46.1	(15.000) 25000
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	(55 – 56)	(40.000)50000
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi	(64 – 65 – 66) – (69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75) – (85) – (86 – 87 – 88)	(15.000) 30000
Altre attività economiche		(20.000) 30000

Pluri Attività
Limite Maggiore

Non rileva l'adeguamento dei ricavi ai fini degli studi di settore/parametri (periodo precedente l'ingresso)



INCREMENTO DEL TETTO FA RIFERIMENTO ALL'ANNO
PRECEDENTE E CIO' COMPORTA CHE CHI HA SUPERATO IL
LIMITE PRECEDENTE NON DEVE ABBANDONARE IL REGIME
FORFETTARIO



Es. Lavoratore autonomo in regime forfettario che ha incassato
nel 2015 € 20.000 sarebbe uscito dal regime nel 2016 , ma con
incremento del tetto resta nel regime

Nel precedente regime forfettario vigeva quale condizione di accesso che l'eventuale reddito di lavoro dipendente (anno precedente) doveva essere inferiore a quello di lavoro autonomo (salvo il caso di somma totale non sup a € 20.000 o cessazione del rapporto di lavoro durante anno)

Abrogata, quindi una eventuale causa di fuoriuscita verificatasi nel 2015 non assume più rilevanza nel 2016



Inserita nuova causa di esclusione: il reddito da lavoro dipendente non deve superare € 30.000 (verifica irrilevante se il rapporto è cessato), Quindi la verifica va eseguita sui redditi 2015

Per chi inizia attività (stesse regole del D.L. 98/11, art. 27 regime di vantaggio) nel 2016

Il reddito è determinato con le percentuali di redditività ma l'imposta sostitutiva per 5 anni è pari al 5%

Applicabile anche a chi ha iniziato nel 2015 per i 4 anni residui fino al 2019



Non previsto il regime di favore fino al compimento del 35° anno di età

Telefisco 2016 : passaggio al regime forfettario
start up possibile, con fruizione aliquota
agevolata 5% per anni residui al compimento del
quinquennio

Abrogato comma 77 : disapplicazione minimale per contributi artigiani e commercianti

Il reddito determinato
forfettariamente è base
imponibile per la
contribuzione con
riduzione del 35%



Conseguenze incerte per
chi ha eseguito l'opzione
per la contribuzione
effettiva nel 2015

SUPER AMMORTAMENTI

**LEGGE DI STABILITA' 2016, art. 1 , comma 91 e
sgg**

ASPETTI GENERALI

MAGGIORAZIONE 40% COSTO DI ACQUISTO BENI

**AI FINI DELLE
IMPOSTE SUI
REDDITI**

**TITOLARI DI
REDDITO
D'IMPRESA E DI
LAVORO
AUTONOMO**

**QUOTE DI
AMMORTAMENT
O E CANONI DI
LOCAZIONE
FINANZIARIA**

**ACQUISTO BENI MOBILI STRUMENTALI NUOVI DAL 15
OTTOBRE 2015 AL 31 DICEMBRE 2016**

Telefisco 2016

MAGGIORAZIONE 40% rileva solo ai fini degli ammortamenti e dei canoni leasing

Non rileva nel test di operatività società di comodo

Variazione diminutiva fruibile anche a riduzione del reddito minimo

Beni inferiori a 516 €, rimangono tali anche dopo incremento 40%

AMBITO SOGGETTIVO

Soggetti che producono reddito d'impresa o di lavoro autonomo

NON RILEVA LA FORMA GIURIDICA NE' IL REGIME CONTABILE ADOTTATO

SI «VECCHI» MINIMI
NO FORFETTARI

NON RILEVA DATA INIZIO
ATTIVITA' (ANCHE SE NEL 2015
O 2016)

Conferma a Telefisco 2016

AMBITO OGGETTIVO

1

BENI MATERIALI STRUMENTALI NUOVI

2

ALIQUOTA DI AMMORTAMENTO PARI O SUPERIORE AL 6,5%

3

ESCLUSI BENI IMMATERIALI, FABBRICATI E COSTRUZIONI

4

ESCLUSI BENI CONTENUTI IN TABELLA ALLEGATA ALLA LEGGE

5

ACQUISIZIONE DIRETTA O LEASING (NO NOLEGGIO)

REQUISITO NOVITA'

CHIARIMENTI PRASSI «TREMONTI»



- *Acquisto diretto dal produttore o dal commerciante*
- *Acquisto da soggetti diversi da quelli indicati, purchè il bene non sia mai stato utilizzato da alcuno*
- *Bene esposto in «show room» è considerato nuovo*
- *Per beni «complessi» requisito novità sussiste anche in presenza di beni non nuovi purchè non prevalenti*

AMBITO TEMPORALE

MOMENTO EFFETTUAZIONE INVESTIMENTO



- *Acquisti effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016*
- *Acquisto beni mobili: consegna o spedizione*
- *Contratti di appalto: ultimazione della prestazione; se SAL divisibili rilevanza SAL liquidati definitivamente*
- *Beni acquisiti in leasing: data di consegna all'utilizzatore*

FUNZIONAMENTO AGEVOLAZIONE

AMMORTAMENTI

Variazione in diminuzione quadro RF della quota maggiorata pari al 40% dell'ammortamento (no impatto a Conto economico)

Ammortamento civile
in linea con quello
«tabellare»

Bene 100 , aliquota ammort. 10%, ammortamento a C.E.
10 Variazione in diminuzione quadro RF 4

Ammortamento civile
non in linea con quello
«tabellare»

Bene 100 , aliquota ammort. 10%, ammortamento a C.E.
5 Variazione in diminuzione quadro RF 4 e non 2 (Telefisco 2016)

FUNZIONAMENTO AGEVOLAZIONE

LEASING

Variazione in diminuzione quadro RF della quota maggiorata pari al 40% della quota capitale del canone di leasing (circ. Assilea 29.10.2015: scorporo quota interessi con criterio forfetario D.M. 24.4.1998)

ALTRI ASPETTI

Irrilevanza maxi ammortamento nel calcolo delle plus/minus e per plafond deducibilità spese di manutenzione
Per calcolo acconti 2015 e 2016 non si può tener conto dell'agevolazione (necessario ricalcolo)

AUTOVETTURE

AUMENTO 40% SOGLIE DI DEDUZIONE ART. 164 LETT. B) TUIR



- *per auto non assegnate (imprese e lavoratori autonomi) aumento limite da 18.076 a 25.306 (utilizzo percentuale ammortamento 20%)*
- *per auto agenti e rappresentanti limite da 25.823 a 36.152 (utilizzo percentuale ammortamento 80%)*
- *la deduzione del super ammortamento (del 40%) avviene applicando le predette percentuali di ammortamento alle nuove soglie*

Superammortamento auto

- Costo € 10.000 > disciplina ordinaria > quota anno 1 12,5% di 10.000 = 1250 deducibile per 250
- Disciplina agevolata > quota anno 1 12,5% di 10.000 = 1250 più quota agevolata 500 totale 1750 deducibile per 350
-
- Costo 40.000 disciplina ordinaria > quota anno 1 12,5% di 18076 = 2259,5 deducibile 451,9
- Disciplina agevolata > quota anno 1 12,5% di 25306 = 3163 , deducibile 632

DISCIPLINA DELLE RISERVE

1

SOCIETA' DI PERSONE

Il minor reddito attribuito per trasparenza non incrementa il costo fiscale della partecipazione e la distribuzione dell'utile non lo riduce (in quanto eccedente il reddito attribuito per trasparenza)

2

SOCIETA' DI CAPITALI

Si determina una riserva non tassata ma non in sospensione d'imposta e gli utili distribuiti sono tassati come dividendi

Disciplina riserva esempio

- Es. acquisto macchinario € 100.000 quota 25%. Primo anno > quota ordinaria 12.500 quota agevolata in DR pari a 5000
- Per una snc si tratta di un reddito non attribuito ai soci quindi non incrementa il costo della partecipazione ma in caso di distribuzione non si decrementa il costo della partecipazione, quindi utile totale pari a 100.000 di cui 5000 seguono la disciplina di cui sopra.
- Per una srl si tratta di una riserva non tassata e non in sospensione d'imposta. In caso di distribuzione genera dividendo tassabile in capo ai soci.

ALTRI ASPETTI

**CUMULABILE
CON ALTRE
AGEVOLAZIONI
(SALVO VERIFICA
NORMATIVA
ALTRA
AGEVOLAZIONE)**

**ASSENZA
MECCANISMO DI
RECUPERO
AGEVOLAZIONE
IN PRESENZA DI
VENDITA BENE**

**ASSENZA DI
MECCANISMO DI
RECUPERO IN
ASSENZA
OPZIONE
RISCATTO BENI
IN LEASING**

PERDITE SU CREDITI:

- 1) LE NOVITA' DEL DECRETO 147/15
- 2) NUOVO REGIME NOTE DI ACCREDITO IVA NELLA L.208/15

Rinunzia al credito da parte del socio art. 13 lett. a, b, c **decorrenza 2016**

- Oggi:
- La rinunzia da parte del socio è comunque sopravvenienza non tassabile



- Esempio:
- SRL A partecipata da SRL B. Debito verso SRL C = 100. SRL B acquista il credito per 10 (C deduce 90) e poi esegue la rinunzia a favore di A , la quale non tassa sopravvenienza di 100, C ha dedotto 90 e B integra la sua partecipazione per 10

- Domani (decorrenza 2015):
- La rinunzia da parte del socio è comunque sopravvenienza non tassabile solo per la parte di credito riconosciuto fiscalmente in capo al socio

- Esempio:
- SRL A partecipata da SRL B. Debito verso SRL C = 100. SRL B acquista il credito per 10 (C deduce 90) e poi esegue la rinunzia a favore di A , la quale non tassa sopravvenienza di 10 (valore del credito in capo al socio) , **ma tassa 90**, C ha dedotto 90 e B integra la sua partecipazione per 10

Obblighi in capo al socio

- Dichiarazione sostitutiva di notorietà per comunicare alla società il valore fiscale del credito, in assenza valore è pari a zero
- Resa equipollente la non tassazione della sopravvenienza attiva per riduzione del debito derivante da concordato fallimentare o preventivo liquidatorio alle procedure estere equivalenti

Procedure concorsuali e piani attestati art. 13 lett.- a) **decorrenza 2016**

Profilo del Debitore

- In caso di **concordato da risanamento**, ristrutturazione debito, piani attestati (procedure che comportano la continuità aziendale), riduzione debiti non costituisce sopravvenienza attiva per la parte che eccede perdita di periodo o pregressa, non considerando tetto 80% >
- Es. perdita pregressa = 100, reddito periodo 0, riduzione del debito = 100, Totale reddito 100 x 80% = 80 (tetto di utilizzo della perdita) sopravvenienza eccedente e quindi non tax = 20 = reddito 100 – 20 = 80 > compensazione perdita 80% di 80 = 64 > reddito tassabile 16
- Es. dopo decreto perdita pregressa = 100, reddito periodo 0, riduzione del debito = 100, sopravvenienza non tax = zero = reddito 100 > compensazione perdita 80% di 100 quindi reddito tassabile = 20

-
-

Profilo del Creditore

- Alle situazioni di deducibilità automatica viene aggiunto il Piano Attestato (citando come condizione e dies a quo l'iscrizione al Registro Imprese, adempimento che dipende dal debitore)

Momento di deduzione della perdita

Art. 13 lett. d) **decorrenza 2015**

- L'enunciazione della procedura è il dies a quo per la deduzione della perdita sul credito, il periodo d'imposta è deciso secondo l'imputazione della svalutazione nel conto economico
- Ma non può avvenire dopo che sia avvenuto un fatto che avrebbe reso necessaria la cancellazione del credito



- Es. Fallimento dichiarato nel 2013. Perdita non dedotta nel 2013.
- Circ. 26/13 ammette deduzione successiva in base a documentazione che comporti una successiva svalutazione
- Relazione Governativa : Decreto ammette la deduzione nel 2014 o 2015 **quando il credito è svalutato a prescindere da fatti o documenti della curatela**, ma la domanda che si pone è di carattere civilistico, *cioè come legittimare una svalutazione eseguita senza il monitoraggio dei documenti emanati dalla curatela ???*
- Chiusura del fallimento nel 2016 con azzeramento del credito. Oltre il 2016 non è più possibile la deduzione
- Valenza retroattiva ??

Retromarcia sulla deducibilità dei crediti di modesta entità in presenza di svalutazioni per masse (art. 13 comma 3 Decreto)

2013: svalutazione 20.000 di cui > 500 dedotti ex art. 106
> 19.500 non dedotti

- Nel 2014 emergono 10.000 di minicrediti scaduti che vengono dedotti « utilizzando » il passaggio a conto economico della svalutazione 2013, quindi
- > 9.500 variazione diminutiva
- > fondo dedotto ex art. 106 diventa zero
- > sottraggo 10.000 di crediti dal monte crediti che al 31.12.2014 viene computato per l'accantonamento ex art. 106 Tuir

Nel periodo d'imposta in cui si realizzano i due requisiti che consentono la deduzione automatica delle perdite sui crediti di modesto importo (imputazione del componente negativo di rettifica e maturazione della scadenza dei sei mesi), l'intero ammontare dei predetti crediti - **nell'ipotesi in cui trova capienza nel valore delle svalutazioni non dedotte - deve essere attribuito, sul piano fiscale, ad una perdita su crediti di cui al comma 5 dell'articolo 101 del TUIR** (cfr. Circ. n. 26/E del 2013).

Retromarcia sulla deducibilità dei crediti di modesta entità in presenza di svalutazioni per masse (art. 13 comma 3 Decreto)

- La deducibilità della perdita avviene, con le nuove regole, solo quando viene effettivamente imputata a conto economico la perdita o la svalutazione specifica, quindi non occorre monitorare la scadenza del semestre



- Nella versione finale del decreto la norma assume carattere interpretativo , quindi valida anche per il passato (Relazione Governativa)


Note di accredito Iva

SITUAZIONE ATTUALE

- ART. 26 COMMA 2 DPR 633/72:
- Procedure esecutive infruttuose
- Procedure concorsuali

•CIRC. 77/2000

- Nota di accredito dal momento dell'omologa del concordato preventivo e dal momento dell'approvazione del piano di riparto per fallimento



FINO AL 31.12.2016

Note di accredito Iva

SITUAZIONE DALL 1.1.2017

- ART. 26 COMMA 4, lett. a) DPR 633/72:
 - Procedure concorsuali
- A partire dalla data in cui il debitore è assoggettato a procedura concorsuale, data di omologa di accordo di ristrutturazione 182 bis l.f., data di iscrizione registro imprese piano attestato di cui art. 67 l.f.
- Si intende assoggettato a procedura concorsuale il debitore dalla data di sentenza dichiarativa fallimento, data decreto ammissione concordato preventivo

Note di accredito Iva

Norma interpretativa

- ART. 26 COMMA 2 DPR 633/72:
- Procedure esecutive infruttuose
 - Pignoramento presso terzi infruttuoso per assenza di beni o crediti
 - pignoramento beni mobili infruttuoso per assenza di beni o impossibilità di accesso
- Dopo tre esiti negativi di asta per vendita beni pignorati

APPLICAZIONE IMMEDIATA E RETROATTIVA